

BGE 47 II 529

Bundesgericht (BGE), 1921-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_47_II_529

FR: ATF 47 II 529

IT: DTF 47 II 529

Volltext

I. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 83. Sentenza aa dicembre 19a1 deUa. seconda. sezione civUe nella causa J3ezzola. e Consorti contre Pa.squa.li e COnsorti. La eonstatazione, ehe nel linguaggio eomune Ticinese l'es- pressione «nipoti» eomprende anche i figli dei figli di fra- telli e sorelle deI testatore (~pronipoti » in senso proprio) e una questione di fatto ehe sfugge all' esame deI Tribu- nale federale. - Quesito di diritto e invece, se, in un {aso speeiale, esistallo motivi per ritenere, ehe, malgrado quell'es- pressione di senso generico, il testatore abbia inteso es- cludere dalla sueeessione i pronipoti. - Nella fatispeeie la risposta e negativa. A. - Il 4 febbraio 1920 moriva in Comologno l'Ing. Modesto Bezzola quondam Giacomo lasciando un tes- tamento del seguente tenore: « COMOLOGNO, 13 ottobre 1919. » Memore di quanto fee per la famiglia lascio aHa .» signorina Tersilia Tonacini in assoluta proprietä. qU8nto » possesso nel monte Telengo Ni di mappa 2080, 2080a, » 346, 347 %. » AHa medesima in usufrutto sua vita natural » durante quanto possesso nel monte Ligunei Ni di » mappa 1129, 1242, 251, 254, il boseo sotto Cortella » N° di mappa 2218. » Avra pure diritto ad un appartamento nella easa » della Barea eon relativo appezzamento di orto.) Potra seegliere tra i miei vestiti, biancheria, eal- » zature quanto le eonvenga (eompresa la pezza di » panno ehe si trova eucita nei giornali). » Cappella Ronehetti 1571. AS 47 II - 1921 36 530 Erbrecht. ~o 83. » AHa terra di Spruga cedo ogni mio diritto su quella)) Cappellania. . ») Il rimanente della mia sostanza ai nipoti.)) Eredi Iegittimi delde cuius a sensi dell'art. 458 al. 3 CCS sarebbero stati i discendenti di un fratello (Federico) e di due sorelle (Clara e Costantina) premorti, vale a dire 6 nipoti (gli attuali convenuti) e 8 pronipoti (gli attuali attori). I quali ultimi, con petizione dell'8 febbraio 1921, citavano i primi direttamente davanti il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino proponendo si giudicasse: « 10 E riconosciuta negli attori Ia qualita di eredi ») deI fu Ing. Modesto Bezzola, gia in Comologno.) 20 Il riparto dell'eredita sara fatto per stirpe, tra) i discendenti delle sorelle edel fratello deI de cuius,)) premorti. » 30 Subordinatamente: Detto riparto sara fatto per) teste, tra gli attori e i convenuti. ») 40 Piu subordinatamente: Il riparto sara fatto)) per teste tra i nipoti viventi e decessi, quest'ultimi)) rappresentati dai Ioro discendenti.» La tesi principale sostenuta dagli attori consiste nel dire ehe tanto essi, pronipoti, che i convenuti (nipoti) devono ritenersi eredi testamentari, l'asse ereditario dovendo anzi l:utto essere diviso in stirpi, vale a dire in tre parti eguali tra gli ere!ii del fratello (Federico) e delle sorelle (Clara e Costantina) premorti. Con risposta deI 15 febbraio 1921 i convenuti conchiudevano domandando il rigetto della petizione. A Ioro modo di vedere,essi soli hanno diritto a succedere secondo il tenore letterale deI testamento. B. - Con sentenza deI 18 maggio u. s. il Tribunale di Appello deI Cantone Ticino giudicava: 10 La petizione di causa e ammessa nel senso ehe e ricor;osciuta agli attori Ia qualita di eredi deI testa- tore. 20 L'eredita deve essere divisa per stirpe secondo Erbreo.:hL N° 83. 531 Ie norme den'art. 458 ces, spese e ripetibili a carico dei convenuti. I motivi della sentenza sono in sostanza i

seguenti : Secondo il linguaggio comune ticinese l'espressione « nipoti » significa non solo i figli e le figlie di sorelle e fratelli, ma anche i discendenti dei primi (pronipoti maschi e femminili). Che nel caso in esame il testatore non abbia avuto motivo speciale per escludere dalla successione i pronipoti, è dimostrato dagli atti e principalmente dalle deposizioni dei testi Pedrotta e Tersilia Tonaolini. C. - Da questa sentenza i convenuti hanno prodotto appellazione al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Considerando in diritto) : 10 - (Questioni di forma). 20 - Nel merito il punto cardinale della causa, vale a dire la questione di sapere se nel linguaggio volgare ticinese l'espressione « nipoti » comprenda non solo i figli di fratelli e sorelle (nipoti in senso strettamente proprio), ma anche i figli di questi figli (pronipoti in senso tecnico e proprio) e una questione di mero fatto che sfugge all'esame di questa Corte in virtù dell'art. 81 OCF. Ma anche a prescindere da questo preciso disposto di legge che, su questo punto, obbliga la Corte ad accettare senz'altro l'opinione del primo giudice, è evidente che il Tribunale federale non potrebbe sostituirsi poiché si tratta di determinare la portata di una espressione secondo il senso attribuitole dal linguaggio locale, ovvio essendo che dell'uso locale niuno è meglio in grado di conoscere che appunto il giudice del luogo. Ciò posto, la sola questione da decidersi è quella di sapere se nel caso particolare il testatore abbia inteso usare il termine « nipoti » nel senso comunemente accettato nel Cantone Ticino (vale a dire in senso esteso - 532 Erbrecht. N° 83. sivo) o piuttosto l'abbia inteso in senso restrittivo. cioè conforme alla lettera : in altri termini, occorre decidere se esistono motivi concludenti per ammettere che il testatore abbia voluto avvantaggiare solo una parte delle persone che nel linguaggio comune cadono sotto l'espressione in questione (vale a dire i nipoti propriamente detti) ed escluderne l'altra (cioè gli attori, pronipoti). Di tale questione, che è questione di diritto come quella che concerne l'interpretazione della volontà del testatore, questa Corte può invero conoscere liberamente e sovraneamente: ma anche su questo punto non ha motivo per dissentire dalla soluzione accolta in sede cantonale. Dato infatti che, secondo una interpretazione insindacabile, il termine « nipoti » usato dal testatore abbraccerebbe tanto i discendenti di primo come quelli di secondo grado di fratelli o sorelle, spettava alla parte che intendeva escludere l'altra dall'eredità (vale a dire ai nipoti convenuti) il dimostrare che malgrado il termine di senso generico usato, il testatore, per motivi speciali, aveva inteso favorire solo i nipoti e privare della successione i pronipoti. Ma tale prova i convenuti non pure non hanno raggiunto, ma nemmeno seriamente tentata. Per il converso, occorre ritenere che agli attori è riuscita la prova che il testatore ha voluto favorire in egual modo gli uni e gli altri. Depongono infatti i testi Vittore Pedrotta e Tersilia Tonaolini, assunti dalla parte attrice, che il defunctus, persona loro ben nota, affezionava egualmente nipoti e pronipoti e se pure qualche preferenza aveva, era a favore di alcuni dei « piceolini », cioè dei pronipoti. Meriterebbe inoltre il teste Gamboni, pure assunto dagli attori, che all'epoca della morte del testatore tutti i parenti si trovavano in buone relazioni con lui, circostanza questa che pure sta a conforto dell'opinione del giudice cantonale che nessuna emergenza processuale permette di asserire che il testatore abbia inteso escludere i pronipoti dalla successione per devolverla unicamente ai nipoti. Meno certa è la soluzione del quesito se l'istanza cantonale abbia fatto della legge buon governo dichiarando che il riparto della successione dovesse avvenire per stirpi a senso dell'art. 458 CCS. Ma questa questione sfugge all'indagine di questa Corte per volontà delle parti. Gli attori infatti hanno proposto come domanda principale questo modo di divisione che, accettato dall'istanza cantonale, non hanno fatto né potevano fare oggetto di ricorso. I convenuti dal canto loro si sono limitati a proporre la reiezione pura e semplice della petizione, senza proporre la questione

subordi- nata del modo di divisione della successione per il easo in cui gli attori dovessero venir ritenuti coeredi; 11 Tribunale federale pronuncia: L'appellazione e respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.